

31 gennaio 2025

Oggetto: Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta

Gentili Clienti,

Con il Decreto Legislativo n. 192/2024, parte della riforma fiscale sulla revisione di IRPEF e IRES, è stata riproposta la possibilità di affrancare le riserve e i fondi in sospensione d'imposta iscritti nel bilancio al **31 dicembre 2023** e ancora presenti al **31 dicembre 2024**.

Si tratta di una misura che consente alle società di rendere distribuibili tali riserve senza farle concorrere alla formazione del reddito imponibile, previo versamento di un'imposta sostitutiva.

1. Ambito di applicazione

L'affrancamento si applica a:

- **Saldi attivi di rivalutazione** in sospensione d'imposta derivanti dalle operazioni di rivalutazione dei beni aziendali effettuate negli ultimi anni, secondo le disposizioni di precedenti leggi finanziarie (ad esempio, le rivalutazioni effettuate ai sensi della Legge n. 145/2018 o del DL n. 104/2020).
- **Fondi e riserve in sospensione d'imposta**, ovvero quelle riserve la cui tassazione è rinviata al momento della loro distribuzione ai soci.

2. Riserve escluse dall'affrancamento

L'agevolazione **non si applica** a:

- Riserve da rivalutazioni **gratuite** con effetti solo civilistici (es. rivalutazioni ex DL 185/2008 e DL 104/2020, quando effettuate senza riconoscimento fiscale);
- Riserve vincolate a imposte diverse da quelle sui redditi, come quelle legate al contributo straordinario sugli extraprofitti delle banche (DL 104/2023).

3. Modalità di affrancamento

Per usufruire dell'affrancamento, è necessario versare un'**imposta sostitutiva pari al 10%** dell'importo

Il contenuto completo della Circolare è riservato ai clienti dello Studio.

Per informazioni è possibile contattare lo Studio ai riferimenti in calce alla prima pagina.